



UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI  
MIGLIORAMENTI FONDIARI

# **STATUTO**

VENEZIA 15/06/2010

**Art. 1**  
**Denominazione – Sede**

L'Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari, che successivamente verrà denominata "Unione", è costituita in base allo Statuto dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari (ANBI), che successivamente verrà denominata "Associazione", approvato con D.P.R. 7 giugno 1985, n. 6340. L'Unione ha sede in Venezia ed è retta dal presente Statuto adottato ai sensi dell'art. 8<sup>(1)</sup> dello Statuto dell'Associazione.

**Art. 2**  
**Soci**

Fanno parte dell'Unione i soci dell'Associazione aventi sede nell'ambito del territorio della Regione Veneto.

**Art. 3**  
**Organi dell'Unione**

Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Revisore dei conti.

**Art. 4**  
**Assemblea**

L'Assemblea è formata da tutti i soci dell'Unione.

Le persone giuridiche vi partecipano a mezzo del loro rappresentante legale.

Ogni socio ha diritto a un voto.

I morosi degli obblighi contributivi, tanto dell'Associazione quanto dell'Unione, non hanno diritto di partecipare alle Assemblee e sono ineleggibili a qualsiasi carica sociale.

La regolarizzazione delle posizioni contributive ripristina il diritto a partecipare alle Assemblee e ad essere eletto a cariche sociali, con effetto immediato.

L'Assemblea, entro 150 giorni dalla elezione dei Consigli dei Consorzi di bonifica associati, si riunisce per l'elezione del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Revisore dei conti.

Il Presidente e il Comitato di Presidenza durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

**Art. 5**  
**Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea:

- a) elegge il Presidente e il Comitato di Presidenza tra i rappresentanti legali dei Consorzi di bonifica associati;
- b) elegge il Revisore dei conti;

<sup>(1)</sup> Art. 8 Statuto dell'Associazione: "...Le Unioni regionali determinano, nell'ambito della loro autonomia operativa e funzionale, il proprio ordinamento con apposite norme statutarie deliberate da ciascuna Unione con l'osservanza dei principi contenuti nel presente Statuto ed approvate dall'Associazione ai sensi di quanto previsto al successivo Art. 15".

- c) delibera sui programmi di attività dell'Unione;
- d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- e) delibera la misura e il riparto dei contributi associativi entro i limiti indicati dall'art. 9<sup>(2)</sup> dello Statuto dell'Associazione;
- f) delibera le indennità e i compensi per i componenti gli organi di cui all'art. 3;
- g) approva lo Statuto dell'Unione e le sue modifiche;
- h) delibera sul funzionamento e sull'organizzazione degli uffici, nonché sui rapporti di lavoro del personale dipendente, sul trattamento economico su proposta del presidente;
- i) delibera sull'acquisto e sull'alienazione di beni mobili e immobili e sulla locazione di beni immobili;
- j) provvede alla nomina dei rappresentanti dell'Unione in seno a comitati, commissioni e enti vari;
- k) delibera sugli argomenti sottoposti dal Presidente o dal Comitato di Presidenza;
- l) provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Unione;
- m) può demandare al Presidente, al Comitato di Presidenza e alla Direzione materie di propria competenza.

### **Art. 6** **Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Presidente che la presiede.

Essa si riunisce, in via ordinaria, ogni volta si ritenga necessario e, in via straordinaria, per deliberare le eventuali modifiche di Statuto.

Può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga del caso, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli associati.

L'avviso di convocazione dev'essere spedito per lettera raccomandata almeno 8 giorni prima della data della riunione, ridotti a 3 in caso d'urgenza, e deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della medesima e degli argomenti da trattare.

La convocazione, di cui al precedente comma, può essere comunicata anche per telefax o posta elettronica certificata, qualora il socio abbia espressamente richiesto una di tali modalità di avviso, con comunicazione scritta, indicante il numero di telefax o di indirizzo e-mail a cui inviare le convocazioni.

### **Art. 7** **Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è valida quando sia presente almeno la metà più uno di coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Il socio persona giuridica può farsi sostituire all'Assemblea e quindi rappresentare dal Vice Presidente mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, a eccezione di quelle riguardanti modifiche allo Statuto per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea.

Il Presidente stabilisce le modalità di votazione. Le elezioni e le deliberazioni concernenti persone debbono avere luogo esclusivamente per scrutinio segreto.

Risulta eletto il Presidente che avrà riportato la maggioranza più uno dei voti dei componenti l'Assemblea; per le altre cariche chi ha riportato maggior numero di voti.

### **Art. 8**

<sup>(2)</sup> Art. 9 Statuto dell'Associazione:

“Al finanziamento delle Unioni regionali si provvede mediante contributi addizionali, in aggiunta a quelli della Sede Centrale, determinati con gli stessi criteri e riscossi con ruoli emessi dalle singole Unioni”.

## ***Presidente***

Il Presidente, eletto tra i Presidenti dei Consorzi di bonifica associati, ha la rappresentanza legale dell'Unione, firma i contratti, la corrispondenza e tutti gli atti esecutivi, ivi comprese la costituzione e tutte le operazioni di conti correnti bancari e postali di competenza dell'Unione. Può delegare determinate materie ai Vicepresidenti e ad altri membri dell'Assemblea. In particolare, per il normale svolgimento dell'attività dell'Unione può delegare la Direzione.

Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, con voto consultivo, uno o più rappresentanti di enti associati in considerazione di particolari interessi di carattere territoriale o di determinate specie di consorzi.

Il Presidente in caso di urgenza può deliberare su materia di competenza dell'Assemblea cioè quelle indicate all'art. 5 lettere c); h); i); j); l).

Tale deliberazioni dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella riunione immediatamente successiva.

## ***Art. 9 Comitato di Presidenza***

Il Comitato di Presidenza è composto:

- dal Presidente;
- da due Vice Presidenti eletti tra i Presidenti dei Consorzi di bonifica associati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente, si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario e opera su specifiche materie assegnate dall'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, nell'espletamento delle sue funzioni, lo sostituisce un Vice Presidente assumendone i relativi poteri.

## ***Art. 10 Revisore dei conti***

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea tra gli scritti al Registro dei revisori e dura in carica cinque anni.

Il Revisore dei conti non può essere socio dell'Unione.

Il Revisore dei conti:

- a) vigila sulla gestione amministrativa dell'Unione;
- b) esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo, riferendone all'Assemblea;
- c) assiste alle riunioni dell'Assemblea.

## ***Art. 11 Direzione***

Per il funzionamento dell'Unione è istituito apposito ufficio retto da un Direttore che risponde dell'andamento dell'ufficio stesso nei confronti del Presidente e dell'Assemblea.

Il Direttore coordina e assiste il personale e più in generale l'attività degli uffici.

Il Direttore può essere delegato dal Presidente per la firma dell'ordinaria corrispondenza e per tutte le operazioni di ordinaria gestione dell'Unione.

Il Direttore assiste alle riunioni degli organi dell'Unione e, in qualità di Segretario, ne redige i verbali.

## ***Art. 12***

## ***Contributi associativi***

Alle entrate necessarie per il funzionamento dell'Unione si provvede mediante l'imposizione, a carico degli associati, di contributi addizionali rispetto a quelli dovuti all'Associazione; contributi che saranno determinati, in relazione al fabbisogno di spesa previsto per l'esercizio, giusta l'art. 9<sup>(3)</sup> dello Statuto dell'Associazione.

## ***Art. 13 Esercizio finanziario. Bilancio. Patrimonio***

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce. Il rendiconto consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, quelli di amministrazione nonché i fondi e le riserve che fossero eventualmente costituiti.

In caso di scioglimento dell'Unione per qualunque causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto all'Associazione Nazionale delle Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari di cui l'Unione fa parte.

## ***Art. 14 Cessazione delle cariche***

La cessazione delle cariche può avvenire per:

- a) dimissioni;
- b) decadenza, qualora si perda la qualifica di Presidente di Consorzio di bonifica associato; ad esso subentrerà solo come membro dell'Assemblea colui che lo ha sostituito nella carica del Consorzio;
- c) accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
- d) mancata partecipazione per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- e) estinzione del rapporto sociale così come previsto dall'art. 7<sup>(4)</sup> dello Statuto dell'Associazione.

Per le cariche cessate come dai precedenti commi a), b), c), d) si procederà a nuove elezioni.

I membri dell'Assemblea e le relative cariche, eletti in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica alla loro nomina.

## ***Art. 15 Entrata in vigore***

Il presente Statuto entrerà in vigore con l'approvazione di cui all'art. 8<sup>(5)</sup> dello Statuto

<sup>(3)</sup> vedi nota (2)

<sup>(4)</sup> Art. 7 Statuto dell'Associazione:

“Il socio cessa di far parte dell'Associazione: a) per recesso, salvo il rispetto degli obblighi statutari in corso al momento in cui il recesso diverrà operativo;

b) per espulsione, qualora venga meno ai suoi doveri verso l'Associazione o sia ritenuto indegno di appartenervi, fermo restando l'obbligo di versare i contributi per tutto il triennio di cui al secondo comma dell'articolo precedente, in corso alla data della espulsione; c) per decesso o per estinzione della persona giuridica”.

<sup>(5)</sup> Art. 8 Statuto dell'Associazione:

“Fanno parte delle Unioni regionali i Soci dell'Associazione aventi sede nell'ambito del territorio regionale di competenza di ciascuna Unione. Le Unioni regionali determinano, nell'ambito della loro autonomia operativa e funzionale, il proprio ordinamento con apposite norme statutarie deliberate da ciascuna Unione con l'osservanza dei principi generali contenuti nel presente Statuto ed approvate dall'Associazione ai sensi di quanto previsto al successivo art. 15”.

dell'Associazione.

I componenti degli organi dell'Unione in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto manterranno le loro funzioni fino alla scadenza del termine come previsto all'art. 4, settimo comma, del presente Statuto.

Il presente Statuto è stato deliberato dall'Assemblea dell'Unione del 28/04/2010 e approvato dal Consiglio dell'Associazione nella seduta del 15/06/2010.